

Dichiarazione dei diritti di Internet

Questo documento dà conto delle proposte di modifica degli articoli del testo elaborato dalla *Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet* risultanti dai documenti depositati a margine delle audizioni presso la stessa Commissione, tenutesi nei giorni 28 novembre 2014, 12 gennaio, 23 febbraio, 26 e 30 marzo 2015¹, nonché delle proposte di modifica avanzate da coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 31 marzo 2015. Il documento riporta esclusivamente le osservazioni sulla formulazione del testo nonché le specifiche proposte di modifica dell'articolo; eventuali testi integralmente alternativi alla bozza della Commissione sono riportati in allegato. Per coloro che hanno partecipato sia alle audizioni che alla consultazione pubblica, il documento dà conto delle sole proposte di modifica depositate in audizione.

¹ Sono stati auditi i seguenti soggetti: Società H3G; @I.I.P., Associazione italiana Internet provider; Clusit, Associazione italiana per la sicurezza informatica; Infratel Italia; Telecom Italia Wind telecomunicazioni s.p.a.; Autorità garante per la protezione dei dati personali; Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Agesci, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani; Articolo 21; Associazione Stati Generali dell'Innovazione; Circolo dei giuristi telematici; Confindustria Digitale; FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali; Fondazione Astrid; Guido Scorza; Media Laws; Rai.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
Preambolo		
<p>Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.</p> <p>L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.</p> <p>Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.</p> <p>I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.</p> <p>Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.</p>	<p>Società H3G. Rileva l'opportunità di arricchire il testo con principi più strettamente connessi con l'evoluzione dei diritti e il loro esercizio in relazione alla rete. Auspica che già in sede di preambolo sia avvertito il lettore dei limiti reali della disciplina della rete – spesso indisponibili per il legislatore – stante il loro carattere eminentemente tecnico.</p> <p>Articolo 21. Suggerisce di inserire nel Preambolo un riferimento ad Internet come “bene comune”, come l'acqua e l'aria, autentico tratto della cittadinanza digitale. Suggerisce anche di inserire qui un riferimento all'esigenza di dispiegare sull'intero territorio la banda larga, per evitare il rischio di allargamento del “digital divide”. Ritiene che potrebbero essere aggiunti alcuni articoli relativi: a) al software aperto e non prioritario; b) all'inclusione nell'ordinamento del <i>Freedom of information Act</i>, vale a dire la massima trasparenza delle e nelle procedure della pubblica amministrazione; c) sull'importanza di una logica antitrust.</p> <p>Confindustria Digitale. Ritiene necessario riconoscere in questa sede che le potenzialità di internet sono derivate, oltre che dallo sviluppo del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche che ne rappresentano ancora oggi il necessario fondamento, dall'esercizio della libertà di impresa da un lato e della libertà di accesso da parte delle persone dall'altro.</p> <p>FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali. Ritiene necessario introdurre nella Dichiarazione un cenno al tema centrale della tutela del diritto d'autore in rete.</p> <p>Guido Sforza. Propone un testo alternativo della Dichiarazione, denominato “carta dei diritti fondamentali online” articolato su 10 punti.</p> <p>Media Laws. Ritiene necessario introdurre nella Dichiarazione un cenno al tema della tutela del diritto d'autore in rete.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Sottolinea come nella Dichiarazione si avverta la mancanza di un esplicito riferimento al diritto all'informazione, al diritto di autore, nonché al tema della responsabilità dell'intermediario.</p>	<p>CIRSFID². Sottolinea l'assenza nel preambolo di un riferimento all'importanza di internet per le libertà di opinione e espressione, e al diritto di “cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere” (art. 19 Dichiarazione universale diritti dell'uomo). Suggerisce di inserire un articolo separato sulla libertà di manifestazione del pensiero del tipo: «A tutti deve essere garantita la possibilità di usare Internet per esprimere opinioni e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee. Deve essere garantita l'accessibilità dei dati di interesse pubblico nonché il loro riutilizzo, in standard interoperabili...»</p>

² CIRSFID, Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna “Guido Fassò - Augusto Gaudenzi.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">1.</p> <p style="text-align: center;">Riconoscimento e garanzia dei diritti</p> <p>Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.</p>	<p>Società H3G. Auspica l'espresso riferimento alle persone giuridiche come beneficiarie della garanzia dei diritti.</p> <p>Confindustria digitale. Ritiene che rispetto a soluzioni volte a garantire l'effettività dei diritti a priori, è preferibile coniugare opportunità e tutele sulla base della conoscenza e della responsabilità di tutti gli attori, a cominciare dalle imprese, ma con il coinvolgimento da protagonisti degli stessi individui consumatori.</p> <p>Fondazione Astrid. Ritiene che la norma sia incentrata sui diritti dell'individuo, mentre dovrebbe darsi anche respiro alla dimensione sociale di internet, sia con riferimento alle formazioni sociali, sia al modo di essere e di operare dei soggetti economici, sociali e istituzionali nella società digitale. La Dichiarazione dovrebbe volgere più verso la garanzia dei diritti nella società digitale, che semplicemente rispetto all'uso dello strumento internet. Sarebbe opportuno far seguire ai diritti, un articolo dedicato ai doveri degli utenti della rete (1-bis).</p>	<p>M.R. Allegri. Suggestisce di non limitarsi ai diritti dei singoli ma di includere anche le formazioni sociali.</p> <p>V. Petrucci. Suggestisce di non limitarsi ai diritti dei singoli ma di includere anche le formazioni sociali.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene tale previsione ultronea in quanto tali diritti sono già implicitamente garantiti dall'art. 2 della Costituzione. Richiama sul punto la risoluzione L13 del 6 luglio 2012, del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che ha affermato che i diritti umani sono validi online tanto quanto offline.</p> <p>A. Tomasi. Critica l'impostazione della Dichiarazione che considera Internet come una unica entità enunciando un insieme di diritti validi genericamente per tutte le attività in rete (blog, banche dati, social network, chat); la non differenziazione rende più generica e più debole l'enunciazione dei diritti e meno applicabile la tutela.</p> <p>U. Bussotti. Ritiene necessario introdurre la seguente formulazione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini nella conoscenza, nell'accesso e nell'utilizzo delle nuove tecnologie, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».</p>
<p>Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.</p>		
<p>Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.</p>	<p>Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Suggestisce l'inserimento di un ulteriore periodo così formulato: "Per assicurare l'effettiva partecipazione alle attività politiche e sociali è inoltre garantito il diritto di ogni persona alla partecipazione a uno spazio pubblico in internet".</p>	<p>G. Cossalter. Propone di sostituire il terzo paragrafo con «Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà e dell'eguaglianza di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti, senza discriminazione alcuna», così da eliminare l'ossimoro uguaglianza/diversità.</p> <p>F. Serra. Ritiene che occorra tener conto del diritto alla protezione della vita privata e vita familiare, affermato dalla Cedu. Propone quindi di riscrivere questa parte della disposizione così: «Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, nonché sul diritto alla protezione della vita privata e familiare, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti».</p> <p>N. Vincenzi. Suggestisce di inserire nell'elenco un riferimento al necessario rispetto "del genere".</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p align="center">2. Diritto di accesso</p>		
<p>Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.</p>	<p>Società H3G. Auspica che venga chiarito che l'esigenza di parità delle condizioni di accesso deve essere assicurata a parità di condizioni di offerta, anche economiche, almeno sulle reti di accesso costituite con capitali privati. Le condizioni di parità dovrebbero inoltre essere riferite ad un determinato momento ed essere espressamente variabili nel tempo.</p> <p>Fondazione Astrid. Il diritto di accesso nella Dichiarazione è visto essenzialmente come rapporto tra individuo e rete, ma ciò non tiene conto che la rete ormai è un sistema di relazioni nel quale piattaforma, sistema operativo e applicazioni (con le quali si deve interagire) sono scelte da altri.</p> <p>Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Propone di aggiungere, tra gli ostacoli da rimuovere, anche quelli di ordine culturale.</p>	<p>G. Cossalter. Suggestisce di riformulare così: «modalità tecnologicamente adeguate ed economicamente accessibili, che rimuovano ogni ostacolo di natura geografica».</p> <p>M.R. Allegri. Ritiene la disposizione eccessivamente ampia (ad esempio, si potrebbe applicare anche ai detenuti) e che occorra prevedere la possibilità di alcune restrizioni nei casi previsti dalla legge, assistite da riserva di giurisdizione.</p> <p>P. Calegari. Suggestisce di aggiungere agli ostacoli di ordine economico e sociale anche gli ostacoli di età cronologica.</p> <p>A. Soriero. Ritiene che il riferimento alle modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate sia troppo generico, mancando parametri ai quali ancorare tanto l'aggiornamento quanto l'adeguatezza.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Conferma la propria impostazione, ritenendo che anche tale diritto risulti già garantito dagli artt. 3 e 9 della Costituzione nonché da diversi atti internazionali.</p> <p>M. Alovio. Suggestisce di introdurre anche la seguente disposizione: «Lo Stato gestisce l'architettura dell'infrastruttura di comunicazione e ne regola gli accessi in modo egualitario per tutti i cittadini, le imprese e le associazioni del terzo settore, dopo aver attribuito priorità assoluta agli ospedali, le pubbliche amministrazioni, le scuole e i servizi pubblici. Lo Stato monitora lo stato dell'arte della diffusione di internet e pubblica studi e dati in materia in formato aperto. Le imprese potranno partecipare in sinergia con gli enti pubblici allo sviluppo di Internet nel nostro paese nel rispetto della normativa e con relativa contribuzione fiscale da reinvestire nel settore dell'Innovazione, ricerca e sviluppo di internet».</p>
<p>Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.</p>	<p>Clusit. Ritiene la formulazione astratta.</p> <p>Confindustria digitale. Ritiene che la libertà di accesso a internet ed ai suoi servizi dipende dalla sussistenza di un'offerta che non può essere garantita ovunque e a qualunque condizione da alcuna impresa in un mercato liberalizzato senza che vi sia, laddove necessario, un adeguato sostegno pubblico, attraverso partnership pubblico-private.</p>	<p>M.R. Allegri. Ritiene che il riferimento ai "presupposti sostanziali" sia ambiguo.</p> <p>CIRSFID. Ritiene opportuna una citazione alle censure effettuate dai governi all'accesso ai contenuti.</p>
<p>L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.</p>		<p>G. Cossalter. Suggestisce di riformulare così: «libertà di scelta per quanto riguarda hardware, periferiche incluse, e software, di sistema ed applicativo» e di aggiungere: «E' diritto di ogni persona quello della scelta del fornitore del servizio, si ritiene pertanto d'obbligo assicurare la libertà del mercato delle telecomunicazioni nella sua interezza al fine di favorire la concorrenza».</p>
<p>L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.</p>	<p>Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Propone di aggiungere tra i divari da superare, anche quello di genere.</p>	<p>Forum Progressista. Suggestisce di aggiungere: «Attraverso la rete deve essere garantito a chiunque: a) l'adempimento di quanto richiesto a titolo di legge o da altra forma normativa [es. multa, sentenza]; b) il supporto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche professionale; c) l'usufrutto del patrimonio culturale di pubblico dominio».</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">3. Neutralità della rete</p>		
<p>Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.</p>	<p>Società H3G. Auspica l'inserimento di un riferimento espresso all'esigenza di salvaguardare l'integrità della rete e all'impossibilità di assicurare a tutti i clienti la massima velocità in uno stesso momento.</p> <p>Clusit. Suggestisce di rivedere l'utilizzo del termine "interferenze", il cui significato non risulta chiaro.</p>	<p>S. Maugeri. Suggestisce di aggiungere: «1) Non è consentito inserire in un sito web banner mobili, finestre pop up né alcun genere di link che possa dirottare l'utente, contro la sua volontà o approfittando della sua distrazione, verso altre pagine o siti non richiesti. 2) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa di».</p> <p>G. Cossalter. Suggestisce di semplificare il primo paragrafo.</p> <p>R. Bertucci. Ritiene necessario obbligare i fornitori di connettività a garantire "corsie d'emergenza" ovvero assicurare alta priorità al traffico dati per i soggetti impegnati in operazioni di soccorso o sanitarie.</p>
<p>La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.</p>	<p>Società H3G. Auspica l'inserimento di un riferimento alla consapevolezza dell'esigenza di contemperare la parità di trattamento dei dati veicolati con le forme di <i>traffic management</i> e le politiche di <i>pricing</i>.</p> <p>Telecom Italia. Ritiene che il concetto di Net neutrality dovrebbe essere sostituito da quello di Open Internet: infatti, in base ad un rigido principio di Net Neutrality, tutto il traffico dovrebbe essere trattato nella stessa maniera. In altre parole, ogni singolo pacchetto di dati (il tassello fondamentale della comunicazione in Internet) dovrebbe essere indirizzato nella rete mondiale esattamente secondo le stesse regole. Nessuna priorità o trattamento differenziato dovrebbe essere associato ad un particolare tipo di pacchetto, indipendentemente dalla fonte, dal destinatario o dal la tipologia di informazione che sta trasportando. Questa disposizione, per come formulata, introduce un divieto esplicito agli operatori di rete di utilizzare alcuna forma di gestione del traffico e dei contenuti a prescindere dalla finalità di tale gestione. Ma se le reti non avessero la possibilità di gestire i pacchetti dati in relazione a i livelli di priorità dei servizi ne deriverebbe un decadimento generale della qualità delle stesse, se non addirittura, in situazioni di forte congestione, il loro blocco. Ritiene che gli operatori di telecomunicazioni debbano poter attivamente gestire il traffico sulle loro reti, differenziando tra traffico di tipo diverso, al fine di garantire una elevata qualità nella fruizione dello specifico contenuto da parte del cliente.</p> <p>Wind telecomunicazioni. Ritiene che un solo principio possa essere enunciato in merito alla Neutralità ed è quello di "Trasparenza", ossia che il cliente sia informato in anticipo ed in modo chiaro su qualsiasi tipo di azione di gestione che verrà attuata. Diversamente, ogni principio che sposi acriticamente il concetto di un servizio a misura per tutti e che impedisca ogni possibile futura evoluzione dei servizi e delle reti, ridurrebbe l'infrastruttura di trasporto a funzionare come un semplice tubo. E' invece fondamentale una gestione intelligente del traffico secondo logiche di ottimizzazione.</p> <p>Fondazione Astrid. Il tema dovrebbe essere declinato meglio, anche distinguendo tra persone fisiche e altri tipi di utilizzatori della rete, nonché prevedendo possibilità di forme di <i>traffic management</i> trasparenti e dichiarate, definendo anche a chi e a quale fonti spetti prevederle, autorizzarle ed eventualmente regolarle.</p>	<p>G. Cossalter. Suggestisce di sostituire con: «Al fine di perseguire questo obiettivo gli operatori del settore si impegnano a non filtrare o limitare in nessun modo ed a nessun livello le comunicazioni in transito, se non al fine di garantire la qualità stessa del servizio erogato. E' espressamente vietata l'applicazione di tecniche quali traffic-shaping e filtering allo scopo di indurre o generare, anche indirettamente, profitti economici, propri o per conto di terzi.».</p> <p>D. Demontis concorda con questo suggerimento.</p> <p>M. Zincone Minardi. Ritiene questa disposizione superflua, in quanto si limita a spiega il significato del periodo precedente.</p> <p>M.R. Allegri. Ritiene che il principio della neutralità della rete debba essere necessariamente accompagnato dall'obbligo di garantire una banda sufficientemente ampia, idonea alla trasmissione di flussi informativi sempre più ingenti. Altrimenti la neutralità della rete rischia di tramutarsi nel suo collasso.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Pone un problema di gerarchia di fonti normative in relazione alla proposta in corso di regolamento UE sul mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, che riguarda anche la neutralità della rete.</p> <p>F. Ananasso. Ritiene che, fermo restando il requisito di non discriminazione del trattamento del traffico su internet, occorra stabilire norme comuni (sotto il controllo delle Autorità di regolamentazione e controllo) per la sua gestione ed evitarne la congestione, anche identificando servizi speciali di pubblica utilità che richiedano specifici livelli di qualità (come applicazioni per la salute, mobilità sostenibile, sicurezza, ecc.), che potrebbero richiedere priorità e velocità maggiori, a patto che non interferiscano col servizio offerto ad altri consumatori, cioè a condizione che garantiscano la qualità dei servizi di accesso a internet per tutti gli altri utenti della Rete.</p> <p>CIRSFID. Ritiene necessario sostituire l'espressione "capacità generativa" con una più efficace e chiara.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p>4. Tutela dei dati personali</p>		
<p>Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.</p>	<p>Clusit. Suggestisce di specificare sempre che i dati cui si fa riferimento sono i dati personali. Fondazione Astrid. Occorre ampliare la formulazione, facendo riferimento non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche e alle formazioni sociali e istituzioni pubbliche e private.</p>	<p>Istituto Bruno Leoni Milano. Sottolinea come anche questo diritto, indirettamente garantito dalla Costituzione (artt. 2, 3, 13, 14, 15, 21), è già affermato espressamente dall'art. 8 CEDU. Per il nostro Paese opera inoltre ampiamente il Codice della privacy.</p>
<p>I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.</p>		<p>G. Cossalter. Ritiene necessario aggiungere: «Informazioni tecniche quali numeri e codici identificativi della persona, dell'hardware o del software utilizzato o tecniche e mezzi che comunque possano ricondurre all'identità del soggetto sono da ritenersi informazioni sensibili al pari dei dati personali». A.A. Romita. Ritiene sufficiente la frase «I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi».</p>
<p>I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.</p>	<p>Media Laws. Sopprime il riferimento al diritto all'autodeterminazione informativa.</p>	
<p>I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.</p>	<p>Società H3G. Auspica un riferimento alla non disponibilità del trattamento dei dati necessari: a) all'instaurazione tecnica del collegamento; b) alla sicurezza pubblica. Clusit. Ritiene superfluo dettare specifiche disposizioni – es. in tema di consenso – in relazione ad aspetti già ampiamente regolamentati dalla legge.</p>	<p>M.R. Allegri. Ritiene che siano necessarie particolari cautele e attenzioni nell'informativa rivolta ai minori (pensiamo ad esempio ai giovani utenti dei social network) in modo che possano prestare il proprio consenso in modo davvero consapevole. S. Concas. Propone di includere anche i dati rilasciati ai terzi tra quelli la cui raccolta e trattamento sono consentiti solo con il consenso dell'interessato. A. Andersdotter. Propone di aggiungere un riferimento al «data minimization»; la raccolta dei dati dovrebbe limitarsi a quelli strettamente connessi con le finalità del trattamento.</p>
<p>Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.</p>	<p>Fondazione Astrid. Questa formula pare impedire di fondare sul consenso i trattamenti dei dati necessari per la fornitura della maggior parte dei servizi assicurati dagli OTT. Media Laws. Propone la soppressione di tutto il comma.</p>	<p>P. Calegari. Ritiene l'espressione "squilibri di potere" troppo generica. CIRSFID. Si chiede se con questa disposizione si intende che è vietato ogni trattamento senza il consenso dell'interessato e se ciò vale anche per i trattamenti a fini di giustizia.</p>
<p>Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.</p>		<p>G. Cossalter. Ritiene necessario sostituire con: «Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie, o di mera profilazione». N. Vicenzi. Propone di aggiungere: «E' vietata la commercializzazione dei dati personali senza esplicito consenso». CIRSFID. Ritiene che questa affermazione comprima il diritto di scelta dell'individuo di avvalersi comunque dei servizi offerti da una controparte che si trovi in condizione di potere (Google, Facebook, etc.). Sottolinea che forse sarebbe meglio specificare che "il mero consenso non costituisce una sufficiente base legale per trattamento, in assenza di un equo bilanciamento di interessi, quando vi sia uno squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento". Si chiede perché fare riferimento sia ad accesso che a trattamento anziché solo al trattamento.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">5.</p> <p>Diritto all'autodeterminazione informativa</p> <p>Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.</p>	<p>Fondazione Astrid. Occorre ampliare la formulazione, facendo riferimento non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche, alle formazioni sociali e alle istituzioni pubbliche e private. In relazione all'ultimo periodo, ritiene che occorra assicurare un maggior realismo in relazione al diritto alla conoscenza delle modalità tecniche del trattamento dei dati, stante l'estrema e crescente complessità delle tecnologie che presiedono a questi trattamenti. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di accesso, ritiene che la formula utilizzata non garantisce di individuare solo nel titolare del trattamento il soggetto a cui si può chiedere l'accesso ai dati; nello stesso tempo, il termine usato appare troppo generico nell'ambito della società digitale.</p>	<p>Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea. Suggestisce la seguente formulazione: «Ogni persona ha diritto di accedere in modo gratuito ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne, in modo agevole e gratuito tramite form grafici on line semplificati, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge e di opporsi ai trattamenti di dati per finalità di marketing, profilazione e comunicazione commerciale ed il compimento di ricerche di mercato. Ogni persona ha diritto di potere effettuare on line dei back up dei propri dati e di trasferire i propri dati da una piattaforma on line all'altra e di disporre, tramite fiduciari, delle password di accesso a posta elettronica, profili social, cloud per la gestione della propria identità digitale dopo la propria morte».</p> <p>L. Picciau. Propone la seguente formulazione alternativa: «Ogni persona ha diritto di decidere liberamente se consentire la pubblicazione di dati relativi alla propria identità e vita privata e di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. L'interessato ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati, deciderne l'integrazione, la rettifica e la cancellazione. Le informative di acquisizione devono essere chiare e brevi, possono servirsi di icone semplificate volte a garantire una scelta libera e consapevole».</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che questo diritto sia già disciplinato e tutelato dagli articoli 7 e 11 del Codice della Privacy.</p> <p>CIRSFID. Solleva perplessità sul riferimento alle "modalità previste dalla legge"; ritiene che questa clausola non aggiunga nulla dato che ogni elaborazione deve essere fatta nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.</p>
<p>Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.</p>	<p>Autorità garante per la protezione dei dati personali. La disposizione dovrebbe forse prevedere più specifiche cautele rispetto alle raccolte massive di dati personali, con un generale obbligo di privilegiare dati anonimi, per i quali siano previste adeguate garanzie rispetto ai rischi di reidentificazione, sia pure mediata. Garanzie queste che andrebbero previste espressamente anche rispetto al riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico, ai sensi dell'art. 5, che con norma di valenza generale detta i criteri per la <i>governance</i> della rete.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Ritiene che questa formulazione non sia sufficientemente incisiva e dunque non possa contrastare una raccolta massiva, preventiva e indiscriminata.</p>	<p>G. Cossalter. Suggestisce di sostituire con: «Non sono consentite raccolte di massa di dati personali, se effettuate per mezzo di automatismi. In tutti gli altri casi si ritiene comunque necessaria l'esplicita autorizzazione dei soggetti interessati, sempre nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali».</p> <p>F. Spagnuolo. Ritiene necessario specificare che la raccolta può essere effettuata «previo consenso espresso degli interessati».</p> <p>Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea. Suggestisce la seguente formulazione: «Le raccolte e i trattamenti su enormi quantità di dati possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, previo consenso degli interessati, solo ed esclusivamente a fini statistici purché non consentano l'identificazione della persona».</p> <p>L. Picciau. Propone la seguente formulazione alternativa: «L'acquisizione dei dati tramite automatismi e le raccolte di massa dei dati possono compiersi solo previa autorizzazione esplicita e nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali».</p>
<p>La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.</p>		<p>Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea. Suggestisce la seguente formulazione: «La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono state raccolte ed in considerazione del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.».</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">6. Inviolabilità dei sistemi e domicili informatici</p> <p>Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.</p>	<p>Clusit. Suggestisce di riformulare semplificando la previsione.</p> <p>Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ritiene preferibile estendere espressamente la riserva di legge e giurisdizione lì sancita per le intercettazioni in senso stretto a un'attività quale quella di acquisizione dei tabulati (anche ma non solo telematici) la cui invasività non va sottovalutata, come ha ricordato la CGUE.</p> <p>Fondazione Astrid. La norma è chiara se applicata ad un contesto nazionale, meno in un contesto internazionale, soprattutto non è chiara se letta nell'ambito del concetto di domicilio informatico, sotto il quale è rubricata. In particolare, su questo punto, potrebbe essere utile una maggiore specificazione – anche tenendo conto della giurisprudenza europea – su quale sia l'autorità giudiziaria competente (quella dello Stato dell'interessato; quella del luogo di trattamento dei dati; quella del luogo di conservazione dei dati?). Inoltre, in relazione alla competenza, sarebbe forse più utile fare uno sforzo per individuare i limiti di accessibilità e di trattabilità dei dati anche da parte delle strutture di sicurezza e di polizia. Infine, ritiene che meriti attenzione anche il tema dell'acquisizione e della conservazione dei dati per finalità di sicurezza.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Ritiene la previsione della doppia riserva, di legge e di giurisdizione, pur in un'ottica evoluta, ancorata ad una dimensione "classica" e propone invece un rafforzamento del contenuto dell'art. 6 prevedendo non solo la doppia riserva ma che le attività di invasione della sfera privata siano possibili soltanto quando vi sia il concreto pericolo della commissione di gravi reati, e solo se le altre risorse investigative di rivelano insufficienti, e comunque con garanzie tali da salvaguardare non solo i dati rilevanti per le indagini penali, ma anche la fonte di prova digitale. Suggestisce l'inserimento nella Dichiarazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 15 della Convenzione di Budapest sul <i>cybercrime</i>. Un altro profilo critico viene individuato nell'espressione "dati della persona", che appare limitativa e problematica. Suggestisce di rifarsi al concetto di computer data, sempre tratto dalla citata convenzione (art. 1), ovvero a "dati informazioni e programmi", espressione usata anche dal c.p.</p>	<p>M.R. Allegri. Ritiene opportuno inserire in questo articolo anche il diritto all'eredità digitale per individuare, alla morte dell'interessato, l'erede dei suoi dispositivi e delle relative chiavi di accesso.</p> <p>G. Cossalter. Non concorda con la disposizione in quanto stante la libertà di informazione in rete è onere del soggetto proteggere i dati personali propri e di terzi immessi in rete. Nessuna responsabilità dovrà dunque essere imputata a terzi su eventuali accessi non autorizzati.</p> <p>A.A. Romita. Ritiene la previsione pleonastica, in quanto già contemplata da disposizioni vigenti.</p> <p>P. Aru. Propone una diversa formulazione basata sugli articoli 14 e 15 della Costituzione, creando un parallelo tra domicilio fisico e digitale della persona: «Il domicilio informatico, la libertà e la segretezza della corrispondenza elettronica sono inviolabili. E' vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti, o su ogni altro strumento idoneo, connessi o no ad Internet e accessibili tramite credenziali, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, e senza l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria. La violazione compiuta ad opera di un operatore di sistema è da considerarsi un'aggravante».</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene anche questo diritto già tutelato dalla Costituzione (art. 14).</p> <p>V. Petrucci. Ritiene che l'inviolabilità prevista dalla disposizione dovrebbe riguardare anche i dati delle persone giuridiche, delle istituzioni e degli Stati.</p> <p>Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli. Ritiene la disposizione non di immediata comprensione e propone la riformulazione in uno dei seguenti modi: a) spostando in fine le riserve di legge e di giurisdizione (sempre che si ritenga di mantenerle), in una forma analoga a quella contemplata nell'art. 13 Cost. (non è ammesso/è vietato "l'accesso ai dati ...", se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"); b) trasformando la proposizione principale da un divieto in una disposizione abilitante, seppur condizionata alle garanzie menzionate, es. «L'accesso ai dati è consentito ... per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».</p> <p>C. Agosti. Ritiene che vadano meglio delimitate le possibilità da parte dell'autorità pubblica di accedere ai dati della persona.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p>7. Trattamenti automatizzati</p>		
<p>Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.</p>	<p>Società H3G. Sottolinea che la norma non affronta il tema della correttezza dei dati presenti in internet anche se utilizzati insieme ad altri elementi oggettivamente acquisiti e della responsabilità dei provider, e soprattutto quella della correttezza ed effettiva utilizzabilità dei risultati dei trattamenti automatizzati, sia pure non alla base di provvedimenti giudiziari o amministrativi (mancata analisi della asimmetria tra le posizioni e i comportamenti degli operatori di rete e degli OTT).</p> <p>Confindustria digitale. Rileva che il trattamento dei dati è alla base dello sviluppo della società della conoscenza e che dunque il bilanciamento degli interessi deve tenere in conto che vincoli e proibizioni, laddove non rispondano all'esigenza di impedire finalità illecite, non sono nell'interesse dei cittadini e dei consumatori che possono invece beneficiare di un uso più facile ed economico delle opportunità (non solo commerciali) e delle informazioni per loro più rilevanti.</p> <p>FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali. Suggerisce l'introduzione, qui e all'articolo successivo, di un principio che sancisca la trasparenza dei criteri di indicizzazione a garanzia della neutralità degli stessi, sottolineando come ciò sia una condizione essenziale sia per il corretto funzionamento del mercato, sia per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.</p> <p>Fondazione Astrid. Ritiene che dovrebbe essere meglio chiarito il significato di tale disposizione ove fa riferimento a trattamenti automatizzati di dati volti a definire profilo e personalità dell'interessato.</p>	<p>G. Cossalter. Propone la seguente formulazione alternativa: «Nessun dato raccolto da un qualsiasi soggetto, anche con il consenso diretto dell'interessato, potrà essere utilizzato a fini di profilazione per definire offerte commerciali, proporre pubblicità specifiche, personalizzare l'esperienza utente in qualsiasi modo o influenzarne personalità e decisioni. E' consentita la raccolta di dati personali, sempre previo consenso esplicito dell'interessato, solo ed esclusivamente a fini statistici purché non consentano l'identificazione della persona».</p> <p>L. Sutton. Ritiene opportuno chiarire se in tale ambito esistano sistemi o pratiche da considerare incostituzionali (come certi usi del profilo genetico).</p> <p>P. Caselli. Ritiene la disposizione nebulosa e priva di significato.</p> <p>A. A. Romita. Ritiene la disposizione vaga e irrazionale.</p> <p>L. Bianchi. Ritiene che il testo non sia chiaro.</p> <p>L. Zanellato. Ritiene la formulazione troppo vaga.</p> <p>V. Della Mea. Ritiene la formulazione poco chiara.</p> <p>P. Aru. Ritiene necessario riformulare la disposizione per rendere l'affermazione più netta. Suggerisce una proposizione finale sul divieto di profiling, del seguente tenore: «Gli atti, i provvedimenti giudiziari o amministrativi, le decisioni comunque destinate ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone non possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo, la personalità o a prevedere il rendimento professionale, l'affidabilità o il comportamento dell'interessato».</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che anche questo principio sia già ampiamente affermato dall'art. 14 del Codice della Privacy.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p>8. Diritto all'identità</p>		
<p>Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete.</p>	<p>Fondazione Astrid. Non ritiene chiaro il significato di quest'affermazione, stante la parzialità delle informazioni relative alla persona che i motori di ricerca possono reperire sui siti: alcuni riporteranno dati personali, altri professionali, altri ancora specifiche preferenze sociali. In questo contesto non si comprende il significato del diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata di un'identità; ciò anche in relazione ad un'eventuale autorità che dovrebbe assicurare positivamente questo diritto.</p>	<p>P. Caselli. Ritiene la disposizione nebulosa e priva di significato.</p> <p>A. Nucara. Ritiene che ogni riferimento alla persona dovrebbe essere esteso anche alle persone giuridiche.</p> <p>A. Andersdotter. Ritiene più opportuno fare riferimento alle identità, al plurale, per riflettere i diversi ruoli che ciascuno può a seconda delle occasioni assumere. Cinzia Colaiuda concorda con questa esigenza.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che questo diritto sia già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.</p> <p>A. Tomasi. Ritiene che appaia espressa solo indirettamente la tutela rispetto ai casi di sostituzione di identità e che manchi totalmente la parte che riguarda il diritto di poter interagire con interlocutori di identità certa (che può essere ottenuta solo imponendo specifiche responsabilità ai gestori).</p> <p>G. Mariotti. Ritiene necessario affrontare anche il tema del dovere all'identità: ad esempio nei social network, nei blog e in alcuni siti, non può e non deve essere previsto né l'anonimato né usare informazioni false né spacciarsi per qualcun altro.</p>
<p>La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.</p>	<p>Confindustria digitale. Osserva che l'immissione di dati personali in rete, che nel loro insieme definiscono il profilo di identità di ciascuna persona, è prerogativa responsabile della persona che diffonde i dati stessi.</p>	<p>V. Petrucci. Ritiene necessario affermare l'obbligo, per chi raccoglie i dati, di condividere tutto ciò che è stato raccolto e desunto, con il titolare (sia esso persona fisica e giuridica) dietro semplice richiesta.</p>
<p>L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.</p>	<p>FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali. Ritiene essenziale introdurre nella Dichiarazione dei diritti in Internet un principio volto a garantire la conoscenza dei criteri di indicizzazione – o almeno un meccanismo di conoscibilità di tale algoritmo, da collegare a situazioni sospette o dubbie - al fine di prevenire condotte lesive della concorrenza da parte degli aggregatori di notizie/motori di ricerca in abuso della propria posizione dominante nel mercato, e ciò sia ai danni dei diretti concorrenti sia dei singoli utenti della Rete.</p> <p>Fondazione Astrid. Questa disposizione appare una sorta di "grida manzoniana"; forse potrebbe essere opportuno un affinamento ulteriore dei diritti che effettivamente si vogliono e si possono tutelare, anche prevedendo un catalogo dei doveri che deve rispettare chi opera sulla rete.</p>	<p>M. Ghizzi. Ritiene che questo paragrafo sia poco chiaro e generico. Suggestisce di specificare la frase indicando che si tratta di "algoritmi di profilazione" che devono essere resi noti alle persone interessate anche se basati su dati volontariamente rilasciati dagli interessati stessi.</p> <p>C. Raiola. Ritiene la disposizione non chiara: informare sull'esistenza di algoritmi non significa necessariamente spiegare come funzionano e quali effetti producono.</p>
<p>Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.</p>		<p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che tale previsione sia già coperta dall'art. 3 del Codice della privacy.</p>
<p>La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.</p>		<p>F. Canfora. Ritiene che la previsione dovrebbe riferirsi non solo alle istituzioni pubbliche, ma anche alle private.</p> <p>P. Calegari. Ritiene necessario specificare quali siano le garanzie.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">9. Anonimato</p> <p>Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.</p>	<p>Clusit. Ritiene la formulazione della disposizione contraddittoria in quanto l'anonimato non è garantito un diritto assoluto all'anonimato. Suggerisce di introdurre il principio dell'anonimato protetto. Suggerisce di valutare se il principio debba essere esteso anche all'accesso alla rete.</p> <p>Wind telecomunicazioni. Ritiene che il diritto all'anonimato, fatto salvo il principio costituzionale della libertà di pensiero che è inviolabile, possa essere in potenziale contraddizione con la "security" e pertanto andrebbe bilanciato con la necessità di garantire l'incolumità delle persone (ad esempio per contrastare il fenomeno del cosiddetto "cyber-bullismo") per la quale esistono enti istituzionali a ciò deputati.</p> <p>Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni. Suggerisce di distinguere tra il diritto all'anonimato della singola persona e il diritto all'anonimato del soggetto che organizza la pagina web, persona fisica o giuridica che sia, che dovrebbe invece assumere una specifica responsabilità in ordine alla pubblicazione ed alla diffusione di notizie, informazioni o opinioni, tanto più se finalizzate ad attrarre visitatori.</p> <p>Fondazione Astrid. La formulazione pare limitare il diritto all'anonimato in rete alla comunicazione relativa all'esercizio delle libertà civili e politiche. Pare inoltre limitativo legare soltanto al diritto all'anonimato il diritto di comunicare in rete senza autorizzazioni o censure; la Costituzione lega tale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.</p> <p>Media Laws. Propone di rivedere la formulazione declinando la comunicazione anonima come un diritto, nei casi previsti dalla legge, anziché come possibilità.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Critica la formulazione della norma che connette strettamente il diritto di comunicare in forma anonima ad una componente finalistica "per esercitare le libertà...". Più che di anonimato vero e proprio, sembra che la norma garantisca il diritto a non declinare le proprie generalità, posto che come è noto qualsiasi accesso o attività in rete lascia plurime tracce.</p>	<p>G. Cossalter. Propone una formulazione alternativa: «Ogni comunicazione elettronica, a qualsiasi livello e per mezzo di qualsiasi protocollo di trasmissione, deve rimanere anonima e riservata per consentire l'esercizio delle libertà civili e politiche senza discriminazioni o censure. Il soggetto, fisico o giuridico, durante la fase di creazione di un profilo online non è tenuto a fornire alcun dato personale o informazione che comunque possa ricondurre alla sua identità, se non per fini strettamente fiscali».</p> <p>I.D. Ariu. Propone di riformulare la disposizione inserendo un'esplicitazione dell'altrui rispetto, che limita l'esercizio di questo diritto senza far riferimento solo alla dignità e ai diritti ma per esempio aggiungendo 'e nei casi in cui sia negato il rispetto per l'altrui diritto. Al pari del diritto all'oblio propone di intitolare l'articolo 'Diritto all'anonimato' e non più 'Anonimato', e di conseguenza si propone che all'interno dell'articolo esso sia esplicitamente richiamato come diritto.</p> <p>Federalberghi. Propone di consentire, in riferimento alle recensioni di attività commerciali, solo la pubblicazione di quelle non anonime, inviate da persone che dimostrino di avere effettivamente vissuto l'esperienza che raccontano (caso Tripadvisor).</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che tale diritto sia già garantito dagli artt. 3, 11, 123 e 132 del Codice della privacy. sia già coperta dall'art. 3 del Codice della privacy.</p> <p>P. Kumar. Propone una formulazione alternativa dell'intero articolo identica a quella proposta da G. Cossalter (v. supra)</p> <p>V. Petrucci. Ritiene necessario rafforzare tale disposizione prevedendo un obbligo di identificazione certo in capo ai titolari di piattaforme sociali e/o di informazione. Nei casi stabiliti dalla legge vi è il diritto a conoscere la vera identità allo scopo di legare alla responsabilità l'autore di commenti, notizie ed affermazioni. In mancanza, è il titolare della piattaforma a risponderne in solido, avendo l'obbligo di stabile identificazione nel territorio dove vuole offrire i suoi servizi in altre parole emergendo sia giuridicamente, sia fiscalmente).</p> <p>I. Fornasier. Ritiene che la possibilità di utilizzo dell'anonimato vada prevista solo in relazione all'accesso a siti specifici.</p>
<p>Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.</p>	<p>Autorità garante per la protezione dei dati personali. Sottolinea che il bilanciamento tra anonimato in rete e tutela di chiunque sia leso da comportamenti illeciti online, rischia di rivelarsi inadeguato in contesti appena meno liberali del nostro. Infatti, in un ordinamento in cui il potere legislativo non sia espressione della volontà popolare e in cui l'ordine giudiziario sia privo di autonomia ed indipendenza non è difficile immaginare come le deroghe all'anonimato possano essere utilizzate dal regime per reprimere il dissenso e le minoranze.</p> <p>Fondazione Astrid. Anche in questo caso, pare riduttivo richiamare i principi che possono giustificare le limitazioni soltanto in relazione alle comunicazioni che avvengono in forma anonima.</p> <p>Media Laws. Propone di sopprimere questa disposizione.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Suggerisce di valutare questa disposizione alla luce dell'esistenza di strumenti informatici (es. tor) che consentono la navigazione anonima per finalità pur perfettamente lecite e non rientranti fra quelle previste dall'art. 9. Evidenza che la disposizione non disciplina la raccolta e la conservazione dei metadati, cioè il presupposto tecnico e logico per l'identificazione dell'autore.</p>	<p>G. Mascheroni. Suggerisce di meglio definire le condizioni che giustificano le limitazioni dell'anonimato in nome dell'interesse pubblico.</p>
<p>Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.</p>	<p>Clusit. La previsione va estesa a garanzia anche dei diritti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e della collettività.</p> <p>Media Laws. Propone di sopprimere questa disposizione.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Pur ritenendo positiva la doppia riserva di legge e giurisdizione, ritiene la formula "quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone" troppo generica, pur riecheggiando l'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Anche in questo caso sarebbe preferibile introdurre un principio di proporzionalità.</p>	

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;">10. Diritto all'oblio</p> <p>Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.</p>	<p>Società H3G. Ritiene che potrebbe essere meglio definito il ruolo del titolare del motore di ricerca "mero intermediario telematico" rispetto al sito sorgente, che per la giurisprudenza sarebbe obbligato alla modifica dell'informazione.</p> <p>Confindustria digitale. Sottolinea che vale riflettere sul fatto che la cancellazione dei propri dati e della propria reputazione nel comparto non digitale del sistema relazione non può comunque avvenire solo per richiesta dell'interessato. Ritiene inoltre inopportuno assegnare ad aziende private il compito e le responsabilità di accertare il diritto all'oblio, che invece sono tipici di autorità indipendenti. Sottolinea che assimilare i motori di ricerca agli editori sia inappropriato e pericoloso e che dunque le responsabilità di chi genera contenuti e di chi li mette in rete e li indicizza devono essere chiaramente separate. Ritiene irrealistico ipotizzare compiti di cancellazione tecnologicamente non realizzabili; per questo ritiene che rettificare l'informazione sia preferibile rispetto a nascondere, atteso che il risultato dell'eliminazione completa è irraggiungibile.</p> <p>Media Laws. Propone di integrare questa formulazione con il seguente ulteriore periodo: "Ogni persona ha altresì diritto di ottenere la rimozione dai siti e dalle pagine web dei medesimi dati quando, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, sia venuto meno l'interesse pubblico alla loro divulgazione".</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. La disposizione costruisce il diritto all'oblio come un mero diritto alla deindicizzazione, senza considerare la possibile rimozione della notizia dalla fonte primaria, ponendosi in una prospettiva più ristretta rispetto alla sentenza della Cassazione n. 5525 del 2012 sugli archivi storici dei quotidiani, nonché a svariate decisioni del Garante della privacy.</p> <p>FIEG. Ritiene che non possa esistere un diritto assoluto alla rimozione dei dati ritenuti lesivi e che tale diritto non può comunque ledere o menomare il corretto lavoro giornalistico.</p>	<p>G. Cossalter. Propone una formulazione alternativa dell'intero articolo: "Non sono ammesse limitazioni alla libertà di pensiero, in nessuna forma e tramite alcun mezzo. Si ripudia la censura come metodo per veicolare l'informazione pubblica. Si favorisca sempre la pluralità e la ridondanza delle fonti. Ognuno ha il diritto alla cancellazione da Internet di qualsiasi tipo di contenuto inerente la propria immagine non coerente con la realtà dei fatti. La richiesta non dovrà avvenire tramite omissione da parte dei motori di ricerca, o tramite oscuramento DNS."</p> <p>L. Zanellato. Ritiene possibile rivendicare il diritto all'oblio solo in riferimento ad episodi in cui la persona sia stata vittima "accertata".</p> <p>P. Zappalà. Ritiene che questo diritto vada eliminato.</p> <p>E. Fedele. Propone una distinzione tra basi di dati ufficiali e controllate da un'autorità giudiziaria (ambito informazione) e basi di dati che attengono all'opinione. Dunque, tutelerebbe il diritto all'oblio relativamente ai contenuti di opinione e il diritto all'informazione relativamente all'informazione 'veritiera'.</p> <p>M.R. Allegri. Ritiene che oltre a prevedere la cancellazione dei dati personali dagli indici dei motori di ricerca, bisognerebbe anche occuparsi della loro cancellazione dai siti internet in genere. Ferma restando la necessità di garantire il generale diritto all'informazione, occorre almeno consentire che l'interessato chieda la cancellazione dei dati personali che non possono considerarsi informazioni di utilità sociale (perché inattendibili o riguardanti dettagli insignificanti per l'opinione pubblica).</p> <p>D. Bianchini. Contesta il riferimento esclusivo alla cancellazione dai motori di ricerca.</p> <p>L. Pavesi. Contesta il riferimento esclusivo alla cancellazione dai motori di ricerca, in quanto espressione che può connotare anche una funzione "cerca" interna a un sito internet.</p> <p>I.D. Ariu. Ritiene che con l'utilizzo dell'espressione "motori di ricerca" venga conferito, in caso di attuazione/promulgazione, un enorme potere ai colossi che si occupano della gestione dei motori di ricerca, lasciando al Garante della privacy un ruolo di mero controllo e non di potere della difesa dei diritti dei cittadini lesi. Riteniamo si debba specificare che sia il Garante della privacy, avendo accolto la denuncia della lesione dei danni alle persone, del potere di cancellare in toto le informazioni dei motori di ricerca.</p> <p>G. Maccioni. Ritiene necessaria una specificazione nella legislazione futura della parte in cui è riportata la frase "non abbiano più rilevanza" in modo da chiarire fattispecie e categorie dei dati su cui possa essere utilizzato il diritto all'oblio.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene che questo diritto sia già stato riconosciuto dalla giurisprudenza.</p> <p>G. Mascheroni. Ritiene la disposizione di difficile generalizzazione e che vi sia una differenza nell'esercizio del diritto tra soggetto pubblico e privato. Il concetto di rilevanza dei dati pare non oggettivo. Sembrerebbe infine opportuno garantire esplicitamente ai minori la possibilità di esercitare il diritto.</p> <p>L. Pizzinat e al.. Suggestisce di aggiungere un paragrafo a parte per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'oblio sui social network.</p> <p>CIRSFID. Contesta la previsione della cancellazione dei dati dagli indici dei motori di ricerca, sottolineando che la sentenza della Corte di giustizia riguarda i risultati delle ricerche effettuate con i nomi degli interessati. Suggestisce, più in generale «che sia limitata l'accessibilità dei dati che...».</p>
<p>Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.</p>	<p>Fondazione Astrid. Il contenuto della disposizione è restrittivo laddove prevede che il diritto all'oblio possa essere esercitato dalle "persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate". Tale diritto infatti potrebbe comunque entrare in conflitto con l'interesse dell'opinione pubblica a valutare la corrispondenza tra i valori affermati dal personaggio pubblico e i suoi comportamenti privati. Al contrario, alcuni dati connessi alle funzioni pubbliche esercitate, passato molto tempo dall'esercizio di tali funzioni, potrebbero diventare del tutto irrilevanti per l'opinione pubblica e per i media e dunque consentire il diritto all'oblio.</p> <p>Media Laws. Propone la soppressione del secondo periodo.</p>	<p>R. Maiello. Ritiene necessario integrare tale previsione precisando che per garantire la libertà di ricerca, le biblioteche e gli archivi pubblici conservano le informazioni soggette a diritto all'oblio e possono renderle disponibili per finalità di studio e di ricerca.</p>
<p>Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.</p>	<p>Autorità garante per la protezione dei dati personali. Sulla base di questa disposizione ritiene che si dovrebbe evidentemente pubblicare (sempre in rete?) un elenco dei soggetti che abbiano esercitato questo diritto. In tal modo, un diritto come quello all'oblio, affermatosi come garanzia di una "biografia non ferita" dallo stigma della memoria eterna della rete, rischierebbe con un'eterogeneità dei fini di rivolgersi nel suo opposto; è questo non pare condivisibile, dovendosi invece preservare la natura autentica del diritto all'oblio.</p> <p>Confindustria digitale. Ritiene che alimentare percorsi contenziosi in sede giudiziaria sia una scelta che lascia fortemente dubbiosi, per lo sfavorevole rapporto costo-beneficio di tali iniziative, tanto per i diretti interessati, quanto in una logica di utilità collettiva.</p>	<p>M.Z. Minardi. Tale previsione, in pratica, svuota di ogni senso quanto detto precedentemente, rendendo di fatto irrealizzabile tale diritto.</p> <p>I.D. Ariu. Propone l'inserimento dei seguenti periodi: «Spetta al Garante della privacy l'attività di cancellazione dei dati dagli indici dei motori di ricerca».</p> <p>G. Maccioni. Sollecita che siano le autorità nazionali e sovranazionali previste dall'art. 14 della Carta a decidere in merito alla cancellazione della notizia eliminando l'ambiguità del compito dei motori di ricerca che in questo modo si limiterebbero unicamente a eseguire la cancellazione su indicazione degli organi competenti. Propone quindi di aggiungere la seguente formulazione: «Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
	<p>Fondazione Astrid. Considerando che questo obbligo generale di informazione della cancellazione non è previsto neanche per i web master, pare difficile farne addirittura un diritto fondamentale riconosciuto a tutti.</p> <p>Media Laws. Propone di eliminare il diritto di conoscere i casi di deindicizzazione.</p>	<p>impugnare la decisione davanti all'autorità competente per garantire l'interesse pubblico all'informazione».</p> <p>F. Miliucci. Ritiene che tale previsione finisca per vanificare la ratio del diritto all'oblio, perché i dati non vengono eliminati ma spostati in un luogo in cui sarà ancora più facile ricercarli (si veda www.hiddenfromgoogle.com che raccoglie le principali notizie cancellate da Google a seguito della sentenza Google Spain). Inoltre, ritiene che la decisione di deindicizzare non debba ricadere sul motore di ricerca, che invece si dovrebbe limitare ad eseguire un ordine del Garante Privacy nazionale su ricorso dell'interessato. Successivamente, chiunque ritenga che la deindicizzazione leda l'interesse pubblico all'informazione potrebbe presentare apposita domanda motivata entro un termine ragionevole.</p> <p>Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli. Ritiene che demandare completamente al giudice la decisione su cosa possa essere considerato rilevante e dunque non suscettibile di deindicizzazione all'interno di un motore di ricerca, anche in rapporto alla libertà di opinione sarebbe estremamente pericoloso e, pressoché certamente, foriero di una giurisprudenza dal carattere estremamente eterogeneo.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p>11. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme</p>		
<p>I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.</p>	<p>Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni. Sottolinea che la disposizione dovrebbe fornire l'occasione per regolare diritti e garanzie delle persone, nell'accesso alle piattaforme, anche sotto il profilo del cittadino consumatore, un fronte sempre più essenziale nell'ottica dello sviluppo dei servizi digitali e dell'e-commerce, con importanti implicazioni sotto il profilo dei diritti della persona <i>tout court</i>.</p> <p>Autorità garante della concorrenza e del mercato. La prospettiva dei diritti del cittadino-consumatore in internet merita di essere ampliata; propone quindi una specifica nuova formulazione di una norma in tal senso, rubricata "concorrenza e diritti dei consumatori": «Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza./ Ogni persona che accede alla rete Internet ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d'impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale./ Le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete, e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile».</p> <p>Media Laws. Propone di eliminare il riferimento ai responsabili delle piattaforme digitali.</p>	<p>Istituto Bruno Leoni Milano. Sottolinea che i doveri deontologici dei responsabili delle piattaforme digitali non sono che specificazioni del generale obbligo di buona fede previsto dal codice civile.</p>
<p>Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.</p>	<p>Clusit. Sottolinea che il testo sembra introdurre limitazioni al principio della libertà contrattuale.</p> <p>Fondazione Astrid. Esprime dubbi sul diritto degli utenti a ricevere informazioni sul funzionamento della piattaforma. Tali dubbi riguardano il contrasto tra l'art. 11 e l'art. 5 (diritto all'autodeterminazione informativa, chiara e semplificata), fermo restando che comunque anche un'informazione semplificata sul funzionamento di una piattaforma può essere di difficile comprensione per il grande pubblico.</p> <p>Media Laws. Propone di sopprimere, al primo periodo, il riferimento al diritto di ogni persona a "non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso". Propone di sopprimere l'ultimo periodo.</p>	<p>G. Cossalter. Propone di aggiungere «inizialmente non presenti» al termine della seconda frase.</p> <p>M. R. Allegri. Suggestisce di aggiungere uno specifico riferimento alle informazioni semplificate rivolte ai minori.</p> <p>CIRSFID. In relazione al diritto ad interrompere il rapporto, ad avere copia dei dati e ad ottenere la cancellazione dalla piattaforma, ritiene che occorra chiarire se si tratta dei dati che riguardano la persona, anche caricati da terzi, o dei dati caricati dalla persona, anche riguardanti terzi. Suggestisce di far riferimento ai «dati da essa forniti o raccolti dall'operatore».</p>
<p>Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.</p>	<p>Media Laws. Proponone di sostituire il riferimento alle piattaforme che operano in Internet con quello, più ampio, ai prestatori di servizi della società dell'informazione.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. Ritiene troppo blando il richiamo a favorire condizioni di adeguata interoperabilità, quando le piattaforme erogano servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone. In tali casi, infatti, l'interoperabilità non deve essere soltanto favorita, ma considerata prerequisito essenziale. Sarebbe inoltre opportuno inserire per le piattaforme che erogano servizi essenziali la preferenza verso l'uso di software libero (o a codice sorgente aperto), standard e formati aperti.</p>	<p>G. Cossalter. Propone di rimuovere «qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone».</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p align="center">12. Sicurezza in rete</p>		
<p>La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.</p>	<p>Società H3G. Auspica un riferimento espresso al rispetto delle esigenze fondamentali di sicurezza ed integrità della rete estendendo la tutela anche alla sicurezza dei servizi. L'articolo potrebbe distinguere tra sicurezza della rete, trattata al primo comma, e sicurezza in rete, oggetto del secondo comma.</p> <p>Clusit. Ritiene che il testo potrebbe essere diviso in due «diritti». Infatti, la prima parte del punto 12 tratta del tema della «sicurezza della rete» con un accento forte posto sul tema della sicurezza delle infrastrutture. La seconda parte del punto 12 invece appare più orientato alla tutela dell'utente da comportamenti abusivi, discriminatori o comunque illeciti. Suggestisce la riformulazione del punto 12 al fine di riorientarlo nella direzione dei «diritti» per gli utenti. Suggestisce inoltre di fare riferimento oltre che al concetto di integrità della rete, anche ai rilevanti concetti di «disponibilità» e «confidenzialità», senza i quali non esiste vera sicurezza.</p> <p>Fondazione Astrid. La formulazione pare limitativa, anche in relazione al fatto che la sicurezza nella società digitale deve estendersi ormai anche alla protezione dei dati raccolti e archiviati, alla loro conservazione e alla loro utilizzazione, che deve essere sempre protetta da indebite interferenze. In definitiva, tutto il tema del furto dei dati, come il tema dell'hackeraggio, nell'art. 12 sembra in qualche modo pretermesso, mentre oggi, anche sulla base delle esperienze recenti appare invece fondamentale.</p>	<p>A. Andersdotter. Ritiene necessario integrare la disposizione prevedendo che ogni persona e impresa sia edotta dei rischi per la sicurezza e possa conseguentemente adottare le opportune cautele.</p> <p>A. Accarrino. Ritiene che dovrebbe essere esplicitato il diritto ad essere difesi dai crimini informatici (cybercrimes).</p> <p>P. Aru. Propone la seguente formulazione: «La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico e come interesse delle singole persone, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni».</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Rileva come la sicurezza in rete, l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni sono garantite indirettamente dagli articoli della Costituzione, nonché da norme sovranazionali.</p> <p>G. Di Cesare. Ritiene necessaria una formulazione più compiuta, che inclusa la definizione della sicurezza nella rete e ed anche della sicurezza della rete.</p>
<p>Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.</p>	<p>Clusit. Suggestisce di riformulare la disposizione in modo da fare salve le limitazioni contrastanti con i diritti di rango costituzionale.</p> <p>Media Laws. Propone di sopprimere la disposizione.</p> <p>Circolo dei giuristi telematici. I temi della manifestazione del pensiero da un lato e della tutela della dignità in rete dall'altro sembrano eccessivamente eterogenei rispetto alla sicurezza, nonché in parte ricompresi nel bilanciamento di interessi già enunciato nella prima parte della Dichiarazione.</p>	<p>G. Cossalter. Propone di rimuovere il secondo paragrafo, mal formulato e di aggiungere il seguente: «Si favorisca la nascita e la crescita di reti ed applicazioni sempre più decentralizzate, resilienti e resistenti, si incentivino i progetti esistenti in tal senso. Tutti i servizi di comunicazione devono prevedere la possibilità di salvaguardia delle informazioni tramite crittografia. A tal fine si dispone la presenza di un key-server PGP ufficiale di Stato accessibile gratuitamente a tutti i cittadini».</p> <p>F. Spagnuolo. Ritiene che la formulazione andrebbe resa più chiara.</p> <p>P. Aru. Propone la seguente formulazione: «Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; chiunque sia ritenuto responsabile di offese all'onore, alla reputazione ed alla dignità delle persone, di comportamenti negativi come incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza verrà punito nei modi e nei termini previsti dalla legge in relazione alla gravità dell'atto commesso».</p> <p>CIRSFID. Si chiede per quale ragione la libertà di manifestazione del pensiero viene menzionata nella Dichiarazione esclusivamente in relazione al profilo della sicurezza.</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p align="center">13. Diritto all'educazione</p>		
<p>Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.</p>	<p>Fondazione Astrid. Il semplice riferimento all'uso di internet appare limitativo; occorre un'attenta ed efficace educazione all'uso dei servizi offerti in rete e dei social che su di essa proliferano.</p>	<p>D. Letizia. Ritiene che il riferimento al diritto all'educazione debba essere anticipato e non relegato in chiusura della Dichiarazione. Suggestisce di usare l'espressione "cultura digitale": senza cultura digitale non ci sarà una società che chiederà diritti.</p> <p>Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea. Suggestisce di inserire l'articolo sull'educazione tra i primi articoli della dichiarazione. Propone un nuovo testo: «Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per conoscere e utilizzare Internet in modo consapevole, sicuro, responsabile e attivo. Lo Stato ha il dovere: -di educare, nel rispetto delle pari opportunità e in un'ottica interdisciplinare, all'utilizzo di internet come strumento di cittadinanza attiva e all'esercizio dei diritti e doveri in ambito digitale - sviluppare iniziative di media education volte alla promozione dell'alfabetizzazione digitale e iniziative di cultura digitale Lo Stato promuove, con adeguate risorse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in sinergia anche con Università e Centri di ricerca, attività educative, di informazione, formazione e aggiornamento in materia di alfabetizzazione informatica e di utilizzo di internet rivolte alle persone, agli operatori delle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai soggetti del terzo settore, nell'ottica inclusiva con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale (minori, adolescenti e anziani) I soggetti che insegnano l'utilizzo di internet sono depositari e responsabili di un patto educativo ed etico verso i discenti nella prospettiva della trasmissione dei valori della tolleranza e della cooperazione Lo Stato e le pubbliche amministrazioni promuovono, convegni, webinar, iniziative culturali aperti a tutta la cittadinanza per illustrare i principi e i contenuti».</p> <p>M.R. Allegri: Ritiene necessario aggiungere uno specifico riferimento all'educazione all'uso di internet per i minori.</p> <p>Istituto Bruno Leoni Milano. Ritiene la disposizione ripetitiva di quanto già affermato dall'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 34 della Costituzione.</p> <p>C. Colaiuda. Suggestisce di collocare in modo più esplicito questo diritto in una dimensione <i>lifelong</i>: la capacità di utilizzare la rete, di cui ancora non si conoscono gli sviluppi futuri, non va solo acquisita ma anche aggiornata lungo tutto l'arco della vita.</p>
<p>Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale.</p>	<p>FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali. Suggestisce di valutare l'opportunità di considerare una estensione dell'attuale formulazione che riconosca il ruolo svolto in questo ambito anche dagli editori, da sempre tradizionalmente impegnati in attività di promozione culturale, con finalità educative.</p>	<p>D. Letizia. Suggestisce di evidenziare il passaggio «con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale».</p> <p>F. Serra. Suggestisce la seguente formulazione alternativa: «Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. E' dovere e diritto dei genitori, educare i figli all'uso consapevole di Internet, in modo da consentirne oltre che la protezione individuale, la piena crescita intellettuale e culturale. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui».</p> <p>S. Troia. Ritiene necessario inquadrare con maggiore decisione l'educazione ad Internet come elemento indispensabile per l'esercizio della cittadinanza (digitale). L'educazione alla cittadinanza digitale, intesa come "allargamento" della cittadinanza alla Rete, deve rientrare in modo chiaro ed articolato nella progettazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado.</p>
<p>Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.</p>	<p>Società H3G. Auspica l'inserimento di un riferimento all'esigenza di rendere consapevoli i cittadini dell'impossibilità di garantire a priori la correttezza, l'eshaustività e l'aggiornamento dei dati in internet, come corollario del diritto all'uso consapevole della rete. Auspica inoltre una differenziazione del ruolo dei diversi attori economici: gli operatori di rete e gli OTT, sottolineando lo sforzo infrastrutturale sul territorio dei primi.</p> <p>Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Ritiene che il diritto all'educazione dovrebbe essere espresso in una forma più decisa, non associandolo solo allo sfruttamento delle opportunità di internet, ma anche alla necessità di essere inclusi nella società di oggi. Si propone che questo diritto venga affermato all'inizio della Dichiarazione, all'art. 2, e che sia riformulato in modo anche da esplicitare la relazione con l'esercizio pieno della cittadinanza (digitale).</p>	<p>G. Cossalter. Suggestisce di sostituire con la seguente formulazione: «Si dispone che ogni componente software o hardware commercializzato sia dotato di relativa documentazione annessa, accessibile a titolo gratuito. Affinché l'istruzione classica sia sempre più digitale, si considera un diritto delle persone quello di poter usufruire di copie digitali dei libri e dei testi di propria proprietà impiegati nello studio. Tali file dovranno essere forniti per mezzo di formati interoperabili possibilmente open».</p> <p>C. Colaiuda. Suggestisce di inserire un accenno all'importanza della prevenzione dell'esclusione (gruppi sociali a rischio di emarginazione) e dell'autoesclusione (il 60% degli italiani non usa la rete).</p>

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
<p align="center">14. Criteria per il governo della rete.</p>		
<p>Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.</p>		<p>M.R. Allegri. Ritiene l'intera disposizione eccessivamente lunga e talvolta pleonastica. Istituto Bruno Leoni Milano. Critica l'approccio regolatore di questa disposizione, ritenendo necessario salvaguardare Internet come spazio libero.</p>
<p>Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.</p>	<p>Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Richiede al Governo, anche in Italia, un <i>Freedom of Information Act</i> (allega la relativa proposta di legge); ritiene infatti il diritto all'informazione un tema chiave, che meriterebbe una specifica considerazione, o introducendo un nuovo diritto o riformulando l'art. 14. In particolare, deve essere introdotta la possibilità per i cittadini di disporre di un adeguato potere negoziale con gli operatori privati sugli algoritmi di ricerca in internet.</p>	<p>G. Cossalter. Ritiene che questa disposizione sia integralmente da riscrivere. A suo avviso Internet non richiede alcun regolamento se non di tutela, conforme alla sua dimensione universale e sovranazionale e sarà poi Internet stesso, inteso come collettività, una volta tutelato, ad eventualmente autoregolamentarsi dal basso. A.A. Romita. Ritiene questo articolo illusorio e pleonastico e destinato a creare confusione.</p>
<p>La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.</p>	<p>Media Laws. Propone il seguente emendamento: "Gli organi centrali e periferici dello Stato, nonché le Regioni, le Province autonome, i Comuni e gli altri enti territoriali al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, adottano modalità di consultazione della cittadinanza per via telematica allorquando debbano deliberare e/o adottare scelte strategiche per la cittadinanza interessata come tali incidenti sull'esercizio di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali la salute, l'ambiente o la sicurezza pubblica".</p>	<p>P. Caselli. In relazione all'ultimo periodo, ritiene da chiarire il riferimento agli «strumenti adeguati» che le Istituzioni pubbliche dovrebbero adottare. Ritiene non necessaria la previsione di autorità nazionali e sovranazionali, sul presupposto che la rete si auto-regola e auto-alimenta senza bisogno di essere "governata" né manipolata dalla politica.</p>
<p>In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.</p>		<p>Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli. Ritiene che il riferimento – per quanto generico – all'esigenza di attivare meccanismi di partecipazione diffusa di tutti gli interessati e di sottoporre a valutazione di impatto qualsivoglia innovazione normativa in materia di internet debba essere salutato favorevolmente, anche se il concetto di "ecosistema digitale", oltre ad essere eccessivamente enfatico, rischia di non chiarire adeguatamente la portata della previsione.</p>
<p>La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.</p>	<p>Confindustria digitale. Ritiene che le modalità di <i>governance</i> della rete debbano rispettare i principi di procedure <i>multistakeholder</i>, in grado di assicurare "permissionless innovation".</p>	<p>Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli. Valuta come interessanti e meritevoli di un particolare sviluppo i principi di responsabilità delle decisioni e di rappresentanza dei soggetti interessati: tuttavia, se sul primo fronte occorre definire adeguatamente il parametro e gli strumenti per far valere tale responsabilità, sul secondo, sarebbe opportuno delineare l'effettiva realizzabilità di un principio che, considerata la vastità dell'oggetto di cui trattasi, pone problemi applicativi di notevole entità.</p>
<p>L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.</p>		<p>A. Rassu. Propone la seguente riformulazione: « I cittadini, le imprese e le associazioni hanno diritto di accedere ai dati, che gli enti pubblici sono tenuti a rilasciare in formato aperto, nonché di consultarli e riutilizzarli, anche per finalità di lucro e per creare nuovi servizi. Le Pubbliche Amministrazioni, comprese le società partecipate e controllate, sono tenute a progettare, garantire, sviluppare e documentare quanto necessario per la pubblicazione dei dati di cui sopra -in formato aperto e con contenuti editi con licenze aperte- processabili in modo automatico. Le tecnologie di accesso on-line ai dati devono essere disponibili a chiunque senza alcuna discriminazione. Le caratteristiche di disponibilità-fruibilità-apertura-riuso dei dati delle Pubbliche Amministrazioni devono essere garantite nel tempo. Sui dati pubblicati i cittadini, attraverso specifici canali web, possono inviare suggerimenti, osservazioni nonché rielaborazioni, che debbono essere oggetto di valutazione per il miglioramento del servizio erogato dalle Pubbliche Amministrazioni».</p>
<p>La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.</p>		<p>N. Novelli. Ritiene che i diritti sanciti dalla Carta devono trovare realizzazione nell'effettività della tutela che si traduce nella garanzia di ricorsi effettivi. L'istituzione delle Corti dell'Internet in composizione multidisciplinare (tecnici, giuristi, editori, rappresentanti dei motori di ricerca, rappresentanti delle Istituzioni statali, ecc..) potrà riuscire ad evadere le istanze di esercizio del diritto on line nel rispetto delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali implicati.</p>

Testo alternativo proposto da Guido Scorza:**Carta dei diritti fondamentali online****1. Diritto di accesso a una Rete neutrale**

1. Ogni persona ha eguale diritto ad accedere ed utilizzare Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e senza discriminazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative ai dati trasmessi e ricevuti in relazione al mittente, al destinatario, al tipo o al contenuto dei dati medesimi, al dispositivo o alle applicazioni utilizzati.

2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative alla trasmissione o al ricevimento dei dati.

3. E' compito dei Governi rimuovere ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico che precluda o ostacoli l'esercizio effettivo, da parte di tutte le persone, del diritto di accesso a Internet a condizioni di parità e neutralità.

2. Tutela dell'identità personale e della dignità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla protezione della propria dignità, reputazione, identità personale e riservatezza in Rete.

2. Tali diritti comprendono il potere di esigere la rappresentazione integrale ed aggiornata della propria identità e quello di opporsi ad ogni forma di trattamento senza il proprio consenso informato o in base ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge o nell'esercizio di un altro diritto o libertà fondamentale. Il consenso è in via di principio revocabile.

3. Ogni persona ha diritto di essere informata di ogni trattamento dei propri dati personali e di conoscerne le modalità tecniche per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cessazione secondo le modalità previste dalla legge.

4. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere che taluni trattamenti siano svolti all'insaputa dell'interessato per il tempo e con le modalità strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo perseguito.

5. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significati nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

3. Inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona ed ad ogni altra informazione nella sua disponibilità, che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

4. Diritto all'oblio

1. Ogni persona ha diritto ad opporsi al trattamento online di informazioni che la riguardano quando manchi un interesse pubblico alla conoscenza di tali informazioni o quando la loro pubblicazione non rappresenti in modo completo o aggiornato l'identità della persona.

2. A tutela di tale diritto, chiunque ha diritto di richiedere all'autore o all'editore di ogni contenuto che lo riguardi l'aggiornamento, l'integrazione o – ove tali rimedi risultino non esperibili o inadeguati a garantire il proprio diritto – la disindicizzazione o la cancellazione del contenuto medesimo.

3. Qualora l'autore del contenuto sia irrintracciabile o qualora richiesto di provvedervi non ponga fine alla violazione entro un ragionevole intervallo di tempo, l'interessato può richiedere ai gestori dei motori di ricerca la cessazione di ogni trattamento dei propri dati personali.

4. L'autore e l'editore del contenuto cui si riferisce l'eventuale richiesta di disindicizzazione hanno diritto di esserne tempestivamente informati, difendere la legittimità della pubblicazione e indicizzazione e, in caso venga disposta la disindicizzazione di impugnare tale decisione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

5. Diritto all'anonimato.

1. Ogni persona ha diritto a comunicare elettronicamente in forma anonima al fine di poter liberamente esercitare le proprie libertà civili e politiche inclusa quella alla manifestazione dei propri pensieri senza subire censure, limitazioni o ripercussioni da parte di soggetti pubblici o privati.

2. Limitazioni al diritto di comunicare in forma anonima possono essere previste solo quando siano necessarie, proporzionate, fondate sulla legge nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi previsti dalla legge e previo provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria l'identità effettiva dell'autore di una comunicazione può essere identificata e rivelata al fine di garantire tutela ai diritti fondamentali di altre persone e nei limiti a ciò necessari.

6. Obblighi dei fornitori di servizi online

1. I fornitori di servizi online che consentono la pubblicazione o ospitano contenuti prodotti dagli utenti e quelli che forniscono connettività sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Essi sono in particolare obbligati a fornire informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma e sulla neutralità delle risorse di connettività messe a disposizione, a non modificare in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non tenere comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Gli utenti devono in ogni caso essere informati del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso essi hanno diritto a interrompere il loro rapporto, ad avere copia dei dati che li riguardano in formato aperto ed ad ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano.

3. I fornitori di servizi online di cui al comma 1 che rivestano una posizione dominante in un determinato mercato nazionale sono tenuti ad adeguare i propri termini d'uso ai principi fondamentali ed alle norme inderogabili di ordine pubblico in vigore nel Paese di destinazione del servizio oltre che ai principi di cui alla presente Carta.

7. Diritto all'educazione all'uso di Internet

1. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

2. Gli Stati promuovono l'educazione all'uso consapevole di Internet attraverso le scuole, i mezzi di comunicazione di massa, le pubbliche amministrazioni ed ogni altro strumento di formazione e combattono ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

8. Il diritto ad avere diritti online

1. Ogni persona ha diritto a veder garantiti i propri diritti e le proprie libertà online senza alcuna limitazione o eccezione dovuta alla dimensione sovranazionale di Internet o ai limiti imposti dalla sovranità nazionale del Paese del quale è cittadino o dal quale trasmette o riceve le comunicazioni elettroniche.

2. E' compito degli Stati promuovere accordi e convenzioni internazionali idonei a garantire ad ogni persona il diritto ad avere diritti online attraverso la costituzione di Autorità sovranazionali e l'identificazione di un sistema di regole certe, coerenti con il carattere aperto e democratico di Internet e indipendenti da ogni forma di condizionamento da parte dei soggetti dotati di maggiore forza economica. Tale sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Internet, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati.

9. Libertà di comunicazione elettronica

1. Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso Internet.

2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni e restrizioni a tali libertà demandandone l'applicazione all'Autorità Giudiziaria previo bilanciamento dei contrapposti interessi.

10. Diritto al Governo aperto e all'accesso ai dati pubblici

1. Tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sul loro operato.

2. Ogni persona ha diritto ad accedere e riutilizzare – anche per finalità commerciali – tutte le informazioni ed i dati in possesso dei Governi e delle amministrazioni e prodotti con risorse pubbliche.

3. La legge, prevede ipotesi eccezionali nelle quali superiori esigenze di tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della privacy giustificano limitazioni o restrizioni all'accesso ed al riutilizzo di dati ed informazioni pubblici.